

N. R.G. 2021/13733



TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti del proc. n 13733/21 R.G.,

PREMESSO CHE:

Con atto di citazione del 28.10.21 l' avv. Francesco Condorelli Caff - in proprio quale iscritto e come Presidente del Comitato Centrale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, nonché quale procuratore e difensore di Andrea Bonanno, quale iscritto al Movimento Sociale Fiamma Tricolore- ha chiesto al Tribunale – *previa sospensione dell'efficacia esecutiva della convocazione in data 18/09/2021 da parte di Umberto Leo e conseguente votazione e delibera 10/12/21 e degli atti conseguenti e successivi posti arbitrariamente da Attilio Carelli e del predetto (avv. Umberto Leo)- di dichiararsi inesistenti, inammissibili e in ogni caso annullarsi la convocazione da parte del componente Segreteria Nazionale avv. Umberto Leo in data 18.9.2021 del Comitato Centrale del MSFT per il 10.10.21 e le conseguenti delibere adottate, nonché*



condannarsi Attilio Carelli e l'avv. Umberto Leo al risarcimento dei danni cagionati;

con ricorso cautelare depositato telematicamente in data 23.11.2021 parte attrice –premessò che, a seguito degli atti impugnati, l'avv. Umberto Leo si era qualificato Presidente della Segreteria Generale del Congresso e aveva convocato il Congresso Nazionale del Movimento Fiamma Tricolore per il 4-5/12/2021- chiedeva disporsi *inaudita altera parte* la sospensione delle delibere impugate, in quanto contrarie alla legge e allo statuto, stante il grave e irreparabile pregiudizio nel ritardo;

RILEVATO CHE:

-Lo statuto del MSFT prevede che il Comitato Centrale, costituito da n. 20 membri eletti dal Consiglio Nazionale (art. 12, comma 1), è convocato su richiesta congiunta del Presidente dello stesso Comitato e del Segretario nazionale (art. 12, comma 2), e può inoltre autoconvocarsi su richiesta del 50 %+ 1 dei suoi componenti (art. 12, comma 10);

-dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che l'autoconvocazione per il 10.10.2021 fu disposta dall'avv. Umberto Leo con mail del 18.9.2021, in contrasto con il disposto del comma 10, sopra indicato.

Invero, la convocazione del Comitato centrale proveniente da Umberto Leo, pur qualificandosi "auto convocazione" non risulta proveniente dal 50 % + 1 componenti, per come stabilito dallo statuto;



RITENUTO CHE:

-Sulla base di una cognizione sommaria propria della presente fase, appare, quindi, sussistere il fumus in ordine all'illegittimità dell'autoconvocazione datata 18.9.2021 per l'assemblea del 10.10.2021, atto presupposto per la regolarità della riunione, dal quale deriva l'invalidità di tutte le delibere adottate nella riunione del 10.10.21 e, a cascata, di tutte le determinazioni conseguenti adottate dai oggetti nominati in detta sede o dagli stessi incaricati per ulteriori incombenze;

CONSIDERATO altresì che:

al fine di verificare la sussistenza del periculum in mora, occorre aver riguardo al contenuto delle delibere invalide adottate, essendo stati deliberati tutti i punti, vale a dire 1) approvazione della relazione del s.n. ; 2) Ratifica del bilancio consuntivo 2020; 3) Ratifica dei provvedimenti di decadenza di: Sgromo, Venditti, Giaimo; Bosso; Tizzano; De Leo; Mammino, con surroga (punto 4) dei predetti con R.Velotti; P. Battaglia; N. Bellantuono; C. Calvi; B. Esposito; G. Pedrini, A. Marini; 5) Surroga di: Dal Pan; G.Russo e A. Sganzerla, con J. Carelli; U. Leo, R. Rocca; 6) Fissazione del costo della Tessera del MSFT per l'anno 2022 in € 10,00 per gli iscritti, ed in C 60,00 per Dir. Nazionali, e Coord Reg., Coord M.A. compresi.; 7) Accettazione dimissioni dei Segretario Nazionale Attilio Carelli, con nomina (punto 8) dello stesso Carelli a Reggente ex art. 12, co. 8 dello Statuto MSFT.



Nella specie, il *periculum* si evidenzia con riferimento soltanto alle delibere relative ai punti: 1) Approvazione della relazione del SN, 2) Ratifica del bilancio consuntivo 2020, 3) Ratifica dei provvedimenti di decadenza: Sgromo; Venditti; Giaimo; Bosso; Tizzano; De Leo; Mammino; 4) surroga dei componenti dichiarati decaduti con R.Velotti, P. Battaglia, N. Bellantuono, C. Calvi, B. Esposito, G. Pedrini, A. Marini; 5) Surroga di Dal Pan, G.Russo e A. Sganzerla, con J. Carelli, U. Leo, R. Rocca; e 8) nomina di Attilio Carelli a Reggente ex art. 12, co. 8 dello Statuto MSFT, a seguito delle dimissioni dello stesso Carelli da Segretario nazionale.

Trattasi, invero, di delibere e di nomine che incidono direttamente e immediatamente sulla funzionalità del MSFT ed i compiti dei suoi Organi, con la conseguenza che la decisione di merito, che necessariamente interviene a distanza di tempo, a conclusione di tutta l'istruttoria, non appare idonea ad eliminare il pregiudizio derivante dalle delibere invalidamente adottate, atteso tra l'altro anche la peculiarità dell'attività (di natura politica), espletata dal MSFT.

Non si ravvisa, invece il *periculum* in mora riguardo al punto 6) concernente il costo della tessera del MSFT, riguardo al quale il Comitato centrale, regolarmente convocato, potrà apporre eventuali aggiustamenti e modifiche, e il punto n. 7, non avente alcun rilievo deliberativo, in quanto dalle norme concernenti le competenze del Comitato centrale, fissate nell'articolo 12, non risulta che le dimissioni



del Segretario nazionale, in se' atto unilaterale, perché siano efficaci debbano essere accettate con delibera del Comitato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va disposta fin d'ora la sospensione delle delibere adottate in data 10.10.2021 limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) e di tutte le deliberazioni conseguenti, in quanto la necessità che le funzioni siano espletate da Organi regolarmente costituiti e dai soggetti ai quali spetti legittimamente l'esercizio delle funzioni, non consente di attendere l'instaurazione del contraddittorio;

PQM

Sospende le delibere adottate in data 10.10.2021 nei limiti di cui in parte motiva e tutte le deliberazioni conseguenti;

FISSA PER LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO E LA CONFERMA, MODIFICA O REVOCA DEL PRESENTE DECRETO L'UDIENZA DEL 15.12.2021;

ASSEGNA A PARTE RICORRENTE TERMINE FINO AL 6.12.2021 PER LA NOTIFICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL RICORSO A CONTROPARTE;

ASSEGNA A CONTROPARTE TERMINE FINO AL 10.12.2021 PER COSTITUIRSI,

Dispone che l'udienza del 15.12.2021 si svolga secondo le modalità previste dall'art. 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, sì come modificato dall'art. 221 c. 4 della l. n.



77/2020, OSSIA DISPONE CHE LA DETTA UDIENZA SIA SOSTITUITA DALLO SCAMBIO DI NOTE SCRITTE DA DEPOSITARE NON OLTRE 2 GIORNI PRIMA DELLA PREDETTA UDIENZA;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza.

Si comunichi.

Catania 02/12/2021

IL GIUDICE

D.SSA VIVIANA DI GESU

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

